



Il Sistema di Qualità Nazionale Zootechnica

L'applicazione del nuovo Sistema di Qualità Nazionale Zootechnica SQNZ (rif. DM 16.12.22)

Francesca Ceola | 5 febbraio 2024



Il Sistema di Qualità Nazionale Zootechnica

Parte 1 – il nuovo Decreto istitutivo

Parte 2 – impostazione e procedure dei Sistemi di Qualità Nazionale Zootechnica

Parte 3 – SQNZ «Vitellone / Scottona ai Cereali»

Parte 4 – QV «Zootechnica da Carne Sostenibile»



Parte 1 – SQNZ, il nuovo Decreto istitutivo

DM 16 dicembre 2022

“Istituzione del Sistema di Qualità Nazionale Zootecnia riconosciuto a livello nazionale ai sensi del regolamento (UE) 2022/126 della Commissione del 7 dicembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonché per le norme in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali e che **abroga il Decreto ministeriale 4 marzo 2011 “Regolamentazione del sistema di qualità nazionale zootecnica riconosciuto a livello nazionale ai sensi del Reg. (CE) n. 1974/2006 della Commissione”**”



SQNZ – il nuovo Decreto istitutivo

Sistema di qualità nazionale zootecnia «SQNZ»

Regime di qualità, che comprende la certificazione di:



Aziende agricole



Prodotti agricoli



Prodotti alimentari di
provenienza zootecnica (*)

Prodotti agricoli e prodotti alimentari di provenienza zootecnica SQNZ: i prodotti agricoli certificati ottenuti nel rispetto di un disciplinare di produzione SQNZ e i prodotti alimentari composti con una percentuale non inferiore al 75% in peso sulla s.s. di prodotti certificati ottenuti nel rispetto di un disciplinare di produzione SQNZ



SQNZ – il nuovo Decreto istitutivo

CRITERI

1) La specificità del prodotto finale deriva da obblighi tassativi che garantiscono

a) Caratteristiche specifiche del prodotto

b) Particolari metodi di produzione

OPPURE: c) Una qualità del prodotto finale significativamente superiore alle norme commerciali correnti in termini di sanità pubblica, salute delle piante e degli animali, benessere degli animali o tutela ambientale



SQNZ – il nuovo Decreto istitutivo

...CRITERI

- 2) il SQNZ è aperto a tutti i produttori;
- 3) il SQNZ prevede disciplinari di produzione vincolanti, il cui rispetto è verificato dalle autorità pubbliche o da un organismo di controllo indipendente;
- 4) Il SQNZ è trasparente e assicura una tracciabilità completa dei prodotti ottenuti.



SQNZ – il nuovo Decreto istitutivo

I prodotti ottenuti con l'applicazione di un disciplinare di produzione riconosciuto nell'ambito del SQNZ [...] e che contenga anche uno o più elementi qualificanti, elencati agli articoli 12 e 46 del richiamato Reg. UE 2022/126 (*), possono essere identificati con la dicitura «prodotto da allevamento sostenibile».


(*) art. 12 – obiettivi agro-climatico-ambientali

Art. 46 – benessere animale



SQNZ – il nuovo Decreto istitutivo

Caratteristiche dei Disciplinari di produzione del SQNZ





SQNZ – il nuovo Decreto istitutivo

I disciplinari di produzione afferenti ai sistemi di qualità riconosciuti ed autorizzati dalle regioni possono essere riconosciuti ed autorizzati come disciplinari di produzione afferenti al SQNZ su richiesta della regione che li ha riconosciuti

Le denominazioni dei disciplinari di produzione afferenti al SQNZ possono essere utilizzate solo per identificare e/o comunicare le relative produzioni certificate



SQNZ – il nuovo Decreto istitutivo

**Chi può presentare
proposta di
riconoscimento
dei disciplinari di
produzione del SQNZ ?**

Le regioni

Le organizzazioni dei produttori

Le associazioni di organizzazioni di produttori

Le organizzazioni interprofessionali

Le associazioni di produttori agricoli

I consorzi tra imprese agricole

Le cooperative agricole

Il consorzio (Art.13)

Il soggetto richiedente, (escluse le Regioni) deve dimostrare di rappresentare almeno il 30% della produzione nazionale, espresso in quantità o in valore, del prodotto oggetto del disciplinare, riferita all'anno solare precedente a quello di presentazione della domanda di riconoscimento



SQNZ – il nuovo Decreto istitutivo

art. 13

Consorzio di promozione e valorizzazione dei prodotti SQNZ

Con successivo decreto il Ministero, acquisita l'intesa presso la Conferenza Stato-regioni, individua i requisiti per il riconoscimento del consorzio di promozione e valorizzazione dei prodotti SQNZ, costituito da operatori singoli e associati che partecipano al SQNZ, con finalità di compiti consultivi, di assistenza tecnica, di promozione e valorizzazione dei prodotti SQNZ e di vigilanza sul mercato.



SQNZ – il nuovo Decreto istitutivo

Piano di controllo tipo e Piano di controllo

1. Il **rispetto dei requisiti** di processo e/o di prodotto contenute nel disciplinare di produzione riconosciuto è **verificato da uno o più autorità/organismi di controllo sulla base del piano di controllo.**
2. Il piano di controllo è **redatto dall'autorità/organismo di controllo sulla base del piano di controllo tipo** e la sua **conformità è verificata dal Ministero.**
3. Il **piano di controllo tipo è predisposto dal Ministero** e, sulla base delle specifiche di processo e/o prodotto di ogni disciplinare di produzione, indica gli elementi minimi essenziali per la verifica dei requisiti caratterizzanti il disciplinare medesimo.



SQNZ – il nuovo Decreto istitutivo

Autorità/organismi di controllo

**In possesso di una vigente autorizzazione del
Ministero - ICQRF in uno dei settori:**




**Inseriti in un apposito elenco gestito dal Ministero stesso, pubblicato nel sito
www.politicheagricole.it nella sezione «Qualità»**




SQNZ – il nuovo Decreto istitutivo

Nel sito www.politicheagricole.it sono resi disponibili:



Elenco dei disciplinari di produzione afferenti il SQNZ cui possono aderire tutti gli operatori legittimamente interessati




Elenco pubblico degli operatori che rispettano un disciplinare di produzione afferente il SQNZ, suddiviso per singoli disciplinari di produzione e per regione.



SQNZ – il nuovo Decreto istitutivo

Vigilanza

La vigilanza sulle autorità/organismi di controllo è svolta dal Ministero - ICQRF e dalle Regioni, attraverso le modalità individuate con apposito decreto ministeriale dal Ministero - ICQRF







SQNZ – il nuovo Decreto istitutivo

Etichettatura e presentazione


Nella presentazione, nella pubblicità e nell'etichettatura degli imballaggi e dei prodotti ottenuti in conformità al SQNZ **sono riportate (=OBBLIGATORIE) le seguenti informazioni**



La denominazione del prodotto prevista dallo specifico disciplinare di produzione SQNZ



La dicitura «Sistema di qualità nazionale zootecnica (o suo acronimo SQNZ) riconosciuto dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (o suo acronimo Masaf)»



Il Paese di origine e di allevamento degli animali, ove non sia previsto da specifica normativa



SQNZ – il nuovo Decreto istitutivo

Etichettatura e presentazione

Oltre alle indicazioni obbligatorie, nella presentazione, nella pubblicità e nell'etichettatura dei prodotti ottenuti in conformità al SQNZ possono (FACOLTATIVE) essere presenti:

- a) il nome e/o il marchio aziendale del produttore e/o dell'organizzazione titolare della certificazione di conformità SQNZ;**
- b) il marchio registrato dal consorzio di cui all'art. 13;**
- c) la denominazione e/o il logo dell'autorita'/organismo di controllo che ha rilasciato la certificazione di conformità al SQNZ;**
- d) gli elementi identificativi di altre certificazioni volontarie;**
- e) le eventuali ulteriori informazioni, contenute nei disciplinari di produzione del SQNZ.**



SQNZ – il nuovo Decreto istitutivo

Etichettatura e presentazione

Oltre alle indicazioni obbligatorie, nella presentazione, nella pubblicità e nell'etichettatura dei prodotti ottenuti in conformità al SQNZ possono (FACOLTATIVE) essere presenti

- nome e/o il marchio aziendale del produttore e/o dell'organizzazione titolare della certificazione di conformità SQNZ
- elementi identificativi di altre certificazioni volontarie
- denominazione e/o il logo dell'autorità/organismo di controllo che ha rilasciato la certificazione di conformità al SQNZ
- marchio registrato dal consorzio di cui all'art. 13
- eventuali ulteriori informazioni, contenute ne disciplinari di produzione del SQNZ



SQNZ – il nuovo Decreto istitutivo

Etichettatura e presentazione

Nei prodotti alimentari non è ammessa la contemporanea presenza di «ingrediente comparabile», di cui uno certificato SQNZ e l'altro non certificato



SQNZ – il nuovo Decreto istitutivo

Interventi a sostegno del SQNZ

Il Ministero, per favorire la diffusione del SQNZ:


- a) **promuove** attività di studio, ricerca, informazione e divulgazione del SQNZ;
- b) prevede **interventi**, nel limite massimo previsto dalla cogente regolamentazione europea, **al sostegno dei produttori che aderiscono al SQNZ** attraverso il rispetto del disciplinare di produzione;
- c) **sostiene le attività di promozione e valorizzazione** del SQNZ anche attraverso quelle realizzate dal consorzio di cui all'art. 13.



Parte 2 – SQNZ – Impostazione e procedure

Impostazione e procedure dei Sistemi di Qualità Nazionale Zootecnica

Operatore: soggetto, singolo o associato, appartenente a una delle fasi della filiera zootecnica di riferimento;



per operatore associato si intendono le organizzazioni di produttori, le associazioni, le cooperative, i consorzi



Parte 2 – SQNZ – Impostazione e procedure

Requisiti degli operatori

L'accesso al SQN è volontario e aperto agli operatori dell'Unione europea.

Possono aderire al SQN tutti gli operatori con i seguenti requisiti:

- a) essere iscritti al registro delle imprese tenuto dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura con oggetto sociale/attività dell'impresa congruente: in caso di impresa con sede in uno Stato membro UE diverso dall'Italia, devono essere indicati i dati equivalenti vigenti nel relativo Stato;
- b) essere titolare di una partita IVA;
- c) essere in possesso di ogni altro requisito tecnico-organizzativo previsto dal disciplinare



Parte 2 – SQNZ – Impostazione e procedure

Obblighi degli operatori

- a) incaricare una Struttura di controllo autorizzata dal Ministero;
- b) fornire alla Struttura di controllo una dichiarazione in forma scritta di essere a conoscenza del disciplinare e di impegno a rispettare le norme, gli obblighi e le prescrizioni previsti dal disciplinare e dal presente decreto;
- c) gestire e tenere costantemente aggiornate le informazioni necessarie ad attestare la rintracciabilità del prodotto;
- d) gestire le informazioni degli animali allevati secondo il disciplinare;
- e) predisporre ed applicare un piano di autocontrollo che deve essere approvato dalla Struttura di controllo incaricata;
- g) assicurare la corretta etichettatura del prodotto in conformità alle disposizioni di legge e alle disposizioni del disciplinare;



Parte 2 – SQNZ – Impostazione e procedure

- h) conservare la documentazione e le registrazioni previste dal disciplinare per un periodo minimo di ventiquattro mesi, fatti salvi eventuali maggiori tempi di conservazione previsti dalle vigenti norme;
- i) consentire alle Strutture di controllo e alle Autorità competenti per la vigilanza, in ogni momento e senza restrizioni, l'accesso alle sedi aziendali e alla documentazione;
- j) essere in grado di dimostrare la conformità nel tempo a tutti i requisiti previsti dal SQN



Parte 2 – SQNZ – Impostazione e procedure


Gli Operatori Associati inoltre devono:

- a) **predisporre ed applicare un sistema di controllo interno**, che deve essere approvato dalla Struttura di controllo incaricata (periodiche verifiche documentali e/o ispettive e/o analitiche svolte presso le strutture degli operatori aderenti);
- c) gestire la banca dati degli operatori aderenti e dei quantitativi di prodotto dotato di certificazione venduto in conformità al disciplinare;
- d) gestire la banca dati o la registrazione dei quantitativi di prodotto certificato in ingresso e di prodotto venduto per ciascun punto vendita aderente;
- e) assicurare la rintracciabilità del prodotto in tutte le fasi del processo produttivo (allevamenti, macelli, sezionatori, confezionatori, punti vendita).



Parte 2 – SQNZ – Impostazione e procedure

Procedura di adesione





Parte 3 – SQNZ

**Disciplinari di
produzione**





SQNZ – Vitellone/ Scottona ai cereali

Requisiti vincolanti:

Animali ammessi	bovini maschi e femmine appartenenti esclusivamente a razze da carne o a duplice attitudine o relativi incroci
Età alla macellazione	compresa tra 12 e 22 mesi
Campo di applicazione	<p>il disciplinare si applica durante il periodo di accrescimento-finissaggio di bovini maschi e femmine allevati per la produzione di carne, fino alla macellazione.</p> <p>Il disciplinare Include, inoltre, alcuni requisiti e specifiche riguardanti fasi di produzione ed attività svolte da altri operatori della filiera (macellazione, lavorazione delle carni ed etichettatura).</p>



SQNZ – Vitellone/ Scottona ai cereali

Tipologie e tecniche di conduzione d'allevamento

Requisiti dell'allevamento	allevamento in ambiente protetto, di tipo stallino, a stabulazione libera in box multipli;
Periodo minimo di permanenza in allevamenti aderenti	5 mesi per i bovini maschi, 4 mesi per le femmine, comprendenti la fase di accrescimento e finissaggio
Trattamenti terapeutici	sono esclusi, dall'SQN, i bovini sottoposti a trattamenti terapeutici con corticosteroidi, durante il periodo di applicazione del disciplinare



SQNZ – Vitellone/ Scottona ai cereali

Disposizioni vincolanti nell'applicazione del Disciplinare:

Negli allevamenti, aderenti all'SQN, le procedure riguardanti le tecniche di allevamento e l'alimentazione **devono interessare indistintamente tutti i bovini presenti in azienda e non solo quelli destinati all'SQN**. In particolare, non possono essere presenti, in una stessa struttura/stalla, animali allevati e alimentati in conformità al presente disciplinare e animali allevati e alimentati in modo convenzionale.

Nota: nelle aziende **dotate di strutture indipendenti**, è possibile suddividere l'azienda medesima sulla base delle distinte procedure di allevamento (es. convenzionale / SQNZ). In quest'ultimo caso, le stalle e le relative pertinenze, nonché le attrezzature utilizzate (es. carro UNIFEED) devono essere ben delimitate e preventivamente individuate con apposita procedura che consenta di non mescolare l'alimentazione destinata all'allevamento SQNZ



SQNZ – Vitellone/ Scottona ai cereali

Tecniche di alimentazione

- 1 -

L'azienda di allevamento deve predisporre e tenere aggiornati i **piani di razionamento alimentare** che devono tenere conto delle esigenze nutrizionali dei bovini nelle diverse fasi di sviluppo; in particolare, devono essere definite delle razioni alimentari differenziate fra la fase di accrescimento e quella di finissaggio.



SQNZ – Vitellone/ Scottona ai cereali

Tecniche di alimentazione

- 2 -

La razione alimentare deve essere preparata secondo la tecnica dell'UNIFEED, o con somministrazione contemporanea di tutti gli alimenti che compongono la razione e deve avere le seguenti caratteristiche:

razione giornaliera contenente cereali e foraggi da cereali in quantità $\geq 60\%$ sulla sostanza secca

La percentuale di fibra della razione deve essere tale da garantire un valore di NDF $\geq 25\%$ della sostanza secca, oppure il 40% delle particelle della razione deve avere una dimensione superiore ai 2 mm.;

La razione deve contenere una quota d'insilato di pianta intera di mais non superiore a 12 kg. sul totale nella fase di accrescimento.

la razione alimentare deve essere priva di grassi animali aggiunti e costituita esclusivamente dai prodotti di origine vegetale elencati nel Disciplinare (*)

Nella fase di finissaggio o negli ultimi 60 giorni la quota di amido deve essere incrementata secondo le norme di finissaggio e/o la quota d'insilato deve diminuire almeno del 25% sul massimo consentito di kg. 12



SQNZ – Vitellone/ Scottona ai cereali

Componenti ammesse nella razione alimentare:

- **cereali e derivati;**
- **leguminose;**
- **oleaginose;**
- **bietole e derivati;**
- **foraggi freschi (cereali da foraggio, erba medica, trifoglio, erba da prati naturali e artificiali);**
- **foraggi essiccati;**
- **insilati di piante intere (cereali e insilati d'erba);**
- **grassi vegetali semplici o elaborati (salificati, idrogenati);**
- **prodotti e sottoprodotti dell'industria saccarifera (saccarosio, melasso, polpe, concentrato proteico di melasso);**
- **melasso di agrumi;**
- **glicerolo**
- **mangimi completi e complementari, costituiti dalle materie prime sopra elencate**

E' consentito l'uso di integratori vitaminico-minerali, di lieviti e di additivi autorizzati per l'alimentazione animale.



SQNZ – Vitellone/ Scottona ai cereali

Ulteriori requisiti sull'alimentazione

Gli alimenti zootecnici devono essere privi di alterazioni o sostanze tossiche che li rendano non idonei per l'alimentazione animale, nel rispetto della normativa vigente. Per quanto riguarda il requisito “assenza di grassi animali”, in mancanza del requisito di certificazione del prodotto da parte del mangimificio, l'organizzazione aderente al disciplinare SQN, potrà sopperire con proprie visite e/o analisi annuali.

Gli alimenti zootecnici devono essere identificati e conservati in modo idoneo, e tenuti fisicamente separati da altri alimenti non consentiti dal presente disciplinare e destinati ad altre specie animali allevate in azienda.



SQNZ – Vitellone/ Scottona ai cereali

**La carne ammessa al circuito SQN
deve provenire esclusivamente da carcasse che hanno
le seguenti caratteristiche:**

Categoria	A/E
Classe di conformazione	S-E-U-R
Classe di stato di ingrassamento	2 - 3



SQNZ – Vitellone/ Scottona ai cereali

5. Strutture e impianti di stabulazione

Le strutture di stabulazione devono essere costruite con materiali adeguati e secondo gli standard e le esigenze della specie allevata e devono assicurare condizioni ambientali di temperatura, circolazione dell'aria, umidità relativa dell'aria e concentrazione di gas e polveri tali da non nuocere agli animali.

Il fronte di mangiatoia non deve essere inferiore a 60 cm per capo e/o deve essere prevista l'alimentazione ad libitum.

E' necessario disporre di un locale adibito ad infermeria



SQNZ – Vitellone/ Scottona ai cereali

Per tutte le tipologie di operatore:

allevamento

macello

laboratorio di sezionamento

punto vendita

Il disciplinare descrive i **sistemi di identificazione e di registrazione**, gli **elementi di rintracciabilità** e la **descrizione del processo produttivo** su cui è basato il sistema di qualità nazionale “Vitellone e/o Scottona ai cereali”



Parte 4 – QV Zootecnia da carne sostenibile

**QV (L.R. Regione Veneto
12/2001) approvato con
DGR n. 1128 del 19
settembre 2023**





Qualità Verificata



Sistema di Qualità istituito dalla **Regione Veneto**

in riferimento alla L.R. 31 maggio 2001, n. 12 "Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli, dell'acquacoltura e alimentari di qualità" e s.m. e i.

Applicabile ai prodotti agricoli ed agroalimentari ottenuti in conformità a specifici disciplinari di produzione controllati da organismi terzi indipendenti.



Qualità Verificata

Disciplinari di produzione





Sostenibilità nell'accezione più ampia

Secondo il modello dei tre pilastri

SOCIALE

ECONOMICO

AMBIENTALE





Zootecnia da carne sostenibile - Campo di applicazione

Si applica alla produzione primaria, **fase di allevamento**.

Può essere applicato **all'intero ciclo** di vita dell'animale **o alla fase di ingrasso** (almeno ultimi 6 mesi del ciclo vita).

In caso di applicazione parziale è **obbligatorio specificarlo anche in fase di comunicazione**.

Prevista **comunicazione in etichetta** se la **CoC è mantenuta** in tutte le fasi della filiera.

Obbligo di gestire **l'intero allevamento** in conformità al disciplinare di produzione.





Requisiti applicabili



Fase di coltivazione




Fase di allevamento



Trasversali sull'intera realtà aziendale



Requisiti valorizzanti





Requisiti valorizzanti obbligatori – gestione delle coltivazioni

**Tecniche di coltivazione a
basso impatto
(Bio/ SQNPI/ QV/ Produzione
Integrata)**



PRODOTTO BIOLOGICO



SISTEMA DI QUALITÀ NAZIONALE
PRODUZIONE INTEGRATA





Requisiti valorizzanti obbligatori – gestione degli animali – alimentazione

**Alimentazione zootecnica di origine
italiana/europea (min. 60%)**



**Sistema di gestione
dell'alimentazione
zootecnica strutturato**



Requisiti valorizzanti obbligatori – gestione degli animali – benessere e biosicurezza

Benessere animale Classyfarm min. 70 %

La tabella sottostante riporta i punteggi ottenuti dall'azienda a paragone con le medie nazionali.

Area	Punteggio Azienda %	Media Nazionale %
Strutture	71	70
Management	88	76
Gr.Rischi	39	62
ABM	88	90
TOTALE BENESSERE	84	82



La tabella sottostante riporta i punteggi ottenuti dall'azienda a paragone con le medie nazionali.

Biosicurezza Classyfarm min. 55 %

Area	Punteggio Azienda %	Media Nazionale %
TOTALE BIOSICUREZZA	47	52




Requisiti valorizzanti obbligatori – gestione degli animali – uso del farmaco

Gestione responsabile
del farmaco



Riduzione uso del farmaco





Requisiti valorizzanti obbligatori – Requisiti trasversali dell'azienda agricola

Valutazione impatto
ambientale secondo
metodologia LCA

Miglioramento
dell'impatto
ambientale nell'arco
del triennio di validità
del certificato





Requisiti valorizzanti obbligatori – Requisiti trasversali dell'azienda agricola



Gestione dei reflui




Sicurezza in azienda agricola



Formazione sui contenuti del
disciplinare di produzione




Requisiti valorizzanti obbligatori – Requisiti trasversali dell'azienda agricola





Requisiti valorizzanti facoltativi



Applicazione di almeno 2 requisiti valorizzanti FACOLTATIVI



Identificazione, tracciabilità e catena di custodia

Sistema di rintracciabilità deve garantire:
identificazione e tracciabilità di animali e dei prodotti ottenuti (in tutte le fasi della filiera).

Elementi tracciati: (alimenti zootecnici, animali, trattamenti veterinari, interventi antiparassitari).

L'allevamento **deve essere dedicato** alla produzione secondo i requisiti dello standard.

In ogni fase della produzione (allevamento, trasporto bestiame, macellazione, sezionamento, produzione, confezionamento, trasporto) segregazione fisica del **prodotto sostenibile** rispetto al prodotto "convenzionale".





Dichiarazione di sostenibilità



Ogni partita commerciale di prodotto che rispetta i requisiti del disciplinare deve essere accompagnata da **una dichiarazione di sostenibilità** che faccia riferimento esplicito allo standard ed al relativo certificato di conformità in vigore.

Sono ammessi il formato cartaceo o digitale.



Etichettatura

“carne di bovino adulto da allevamenti sostenibili” / “carne di vitello da allevamenti sostenibili” (intero ciclo di vita dell’animale)

“carne di bovino adulto da allevamenti sostenibili per almeno 6 mesi” / “carne di vitello da allevamenti sostenibili per almeno 6 mesi”

GRAZIE PER L'ATTEZIONE!